

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SERVIZIO VIA E VINCA 25 novembre 2021, n. 483

P.S.R. Puglia 2014-2020. Misura 8 “Investimenti tesi ad accrescere la resilienza ed il pregio ambientale degli ecosistemi forestali”. Sottomisura 8.5 Azioni 2 e 3. Proponente: Azienda Agrozootecnica Bosco Isola S.S. Comune di Lesina (FG). Valutazione di Incidenza, livello II “Valutazione appropriata”. ID_6095.

La Dirigente *ad interim* del Servizio VIA e VINCA, Dott.ssa Antonietta Riccio

VISTA la Legge Regionale 4.02.1997 n. 7 e ss.mm.ii.;

VISTO l’art. 5 del D.P.R. n. 357/1997 e ss.mm.ii.:

VISTA la DGR n. 3261 del 28.07.98 con la quale sono state emanate direttive per la separazione delle attività di direzione politica da quelle di gestione amministrativa;

VISTO l’art. 1 c. 1 della L.r. 11/2001 e ss.mm.ii.;

VISTI gli artt. 14 e 16 del D. Lgs. n. 165/2001;

VISTO l’art. 18 del D. Lgs. n. 196/2003 “Codice in materia di protezione dei dati personali” in merito ai principi applicabili ai trattamenti effettuati dai soggetti pubblici;

VISTO l’art. 32 della Legge n. 69 del 18.06.2009 che prevede l’obbligo di sostituire la pubblicazione tradizionale all’Albo ufficiale con la pubblicazione di documenti digitali sui siti informatici;

VISTA la Determinazione n.22 dell’1.08.2011 il Direttore dell’area Organizzazione e Riforma dell’Amministrazione della Regione Puglia, in applicazione di quanto stabilito con DPGR n. 675 del 17.06.2011, ha disposto l’assegnazione dell’Ufficio Parchi e Tutela della Biodiversità al Servizio Assetto del Territorio attribuendo le competenze relative alla valutazione di incidenza in capo al Servizio Ecologia;

VISTA la D.G.R. 31 luglio 2015, n. 1518 “Adozione del modello organizzativo denominato “Modello Ambidestro per l’Innovazione della macchina Amministrativa regionale - MAIA”. Approvazione Atto di Alta Organizzazione”;

VISTO il Decreto del Presidente della Giunta Regionale 31 luglio 2015, n. 443 di “Adozione del modello organizzativo denominato “Modello Ambidestro per l’Innovazione della macchina Amministrativa regionale - MAIA”;

VISTA la Determinazione n. 16 del 31/03/2017 del Dirigente della Sezione Personale e Organizzazione, con cui con cui è stata conferita alla Dott.ssa Antonietta Riccio la direzione *ad interim* del Servizio VIA e VINCA;

VISTA la Determina n. 11 del 13 maggio 2020 della Direzione del Dipartimento Risorse Finanziarie e Strumentali, Personale ed Organizzazione con cui è stato conferito l’incarico di direzione *ad interim* del Servizio VIA e VINCA alla Dott.ssa Mariangela Lomastro;

VISTA la Determina dirigenziale n. 176 del 28/05/2020 della Sezione Autorizzazioni Ambientali recante “Atto di organizzazione interna della Sezione Autorizzazioni Ambientali e Servizi Afferenti”

VISTA la Determina del Direttore del Dipartimento Mobilità, Qualità Urbana, Opere Pubbliche, Ecologia e Paesaggio n. 281 del 18/12/2020 avente oggetto “DGR n. 254 del 2 marzo 2020 “Avvio della procedura di prevalutazione sito specifica per gli interventi del PSR Puglia 2014/2020 - Misura 8 “Investimenti nello sviluppo delle aree forestali e nel miglioramento della redditività delle foreste” e istituzione della relativa task force regionale” - Nomina dei componenti della task force regionale di competenza del Dipartimento Mobilità, Qualità Urbana, Opere Pubbliche, Ecologia e Paesaggio”

VISTO il Decreto del Presidente della Giunta Regionale del 22 gennaio 2021 n. 22 avente oggetto Adozione Atto di Alta Organizzazione. Modello Organizzativo “MAIA 2.0”;

VISTO la DGR n. 85 del 22 gennaio 2021 avente ad oggetto: “Revoca conferimento incarichi direzione Sez. Dipartimento G.R. deliberazione G.R. 25 febbraio 2020, n.211 e ulteriore proroga incarichi di direzione in essere delle Sezioni di Dipartimento della G.R. Atto di indirizzo al Direttore del Dipartimento Risorse Finanziarie e Strumentali, Personale ed Organizzazione per la ulteriore proroga degli incarichi di direzione dei Servizi strutture della G.R.”;

VISTO la Determina n.00002 del 28/01/2021 codice cifra 006/DIR/2021/00002 avente oggetto: Deliberazione della Giunta Regionale 22 gennaio 2021, n.85 “Revoca conferimento incarichi direzione Sez. Dipartimento G.R. deliberazione G.R. 25 febbraio 2020, n.211 e ulteriore proroga incarichi di direzione in essere delle Sezioni

di Dipartimento della G.R. Atto di indirizzo al Direttore del Dipartimento Risorse Finanziarie e Strumentali, Personale ed Organizzazione per la ulteriore proroga degli incarichi di direzione in essere dei Servizi delle strutture della Giunta Regionale – Ulteriore proroga degli incarichi di dirigenti di Servizio”;

VISTA la Deliberazione della Giunta regionale 26 aprile 2021, n. 674 avente oggetto: “Decreto del Presidente della Giunta regionale 22 gennaio 2021, n. 22 “Modello Organizzativo Maia 2.0”. Ulteriore proroga degli incarichi di direzione in essere delle Sezioni di Dipartimento della Giunta regionale. Atto di indirizzo al Direttore del Dipartimento Risorse Finanziarie e Strumentali, Personale ed Organizzazione per la ulteriore proroga degli incarichi di direzione in essere dei Servizi delle strutture della Giunta regionale”;

VISTA la Determina n. 13 del 29/04/2021, codice cifra 006/DIR/2021/00013, avente oggetto: Deliberazione della Giunta regionale 26 aprile 2021, n. 674 ad oggetto “Decreto del Presidente della Giunta regionale 22 gennaio 2021, n. 22 “Modello Organizzativo Maia 2.0”. Ulteriore proroga degli incarichi di direzione in essere delle Sezioni di Dipartimento della Giunta regionale. Atto di indirizzo al Direttore del Dipartimento Risorse Finanziarie e Strumentali, Personale ed Organizzazione per la ulteriore proroga degli incarichi di direzione in essere dei Servizi delle strutture della Giunta regionale.” - Ulteriore proroga degli incarichi di dirigenti di Servizio

VISTA la DGR 678 del 26/04/2021 avente ad oggetto “Atto di Alta Organizzazione. Modello Organizzativo “MAIA 2.0”. Conferimento incarichi di Direttore di Dipartimento Ambiente, Paesaggio e Qualità Urbana” con cui è stata attribuita all’ing. Paolo Garofoli la direzione del Dipartimento Ambiente, Paesaggio e Qualità Urbana;

VISTA la DGR 01 settembre 2021, n. 1424 “Decreto del Presidente della Giunta regionale 22 gennaio 2021, n. 22 “Modello Organizzativo Maia 2.0”. Ulteriore proroga degli incarichi di direzione in essere delle Sezioni di Dipartimento della Giunta regionale. Atto di indirizzo al Direttore del Dipartimento Personale ed Organizzazione per la ulteriore proroga degli incarichi di direzione in essere dei Servizi delle strutture della Giunta regionale.”.

VISTA la DGR n. 1576 del 30/09/2021 avente oggetto: “Conferimento incarichi di direzione delle Sezioni di Dipartimento ai sensi dell’articolo 22, comma 2, del decreto del Presidente della Giunta regionale 22 gennaio 2021 n. 22

la Determina del Direttore Dipartimento Personale e Organizzazione n. 20 del 20/11/2021, avente ad oggetto: “conferimento delle funzioni di dirigente ad interim dei Servizi AIA-RIR e VIA-VINCA della Sezione Autorizzazioni Ambientali del Dipartimento Ambiente, Paesaggio e Qualità Urbana”.

VISTI altresì:

- il DPR 8 settembre 1997, n. 357 “Regolamento recante attuazione della Direttiva habitat” e ss.mm.ii.;
- la D.G.R. 304/2006, così come modificata ed integrata dalla DGR 1362 del 24/07/2018 (BURP n. 114 del 31-8-2018);
- il D.M. 17 ottobre 2007 recante “Criteri minimi uniformi per la definizione di Misure di Conservazione relative a Zone Speciali di Conservazione (ZSC) e a Zone di Protezione Speciale (ZPS)”;
- il Regolamento regionale n. 28/2018 “Modifiche e integrazioni al Regolamento Regionale 18 luglio 2008, n. 15, in recepimento dei “Criteri minimi uniformi per la definizione di misure di conservazione relative a Zone Speciali di Conservazione (ZCS) e Zone di Protezione Speciale (ZPS)” introdotti con D.M. 17 ottobre 2007”
- la D.G.R. n. 2442 del 21/12/2018 “Rete Natura 2000. Individuazione di Habitat e Specie vegetali e animali di interesse comunitario nella Regione Puglia”;
- la D.G.R. n. 218 del 25/02/2020 “Rete Natura 2000. Aggiornamento Formulare Standard. Presa d’atto”;
- l’art. 52 c. 1 della L.r. del 29 dicembre 2017, n. 67 che, modificando l’art. 23 c. 1 della L.r. n. 18/2012, ha stabilito quanto segue: “Al fine di accelerare la spesa sono attribuiti alla Regione i procedimenti di valutazione di impatto ambientale, valutazione di incidenza e autorizzazione integrata ambientale inerenti ai progetti per i quali, alla data di presentazione della relativa istanza, è stata avanzata nei confronti della Regione Puglia, o suoi organismi strumentali, anche domanda di finanziamento a valere su risorse pubbliche”;

- l'art. 42 "Rete natura 2000. Sistema sanzionatorio" della L.R. n. 44 del 10/08/2018 (BURP n. 106 del 13/08/2018);
- le "Linee guida nazionali per la valutazione di incidenza (VInCA) - Direttiva 92/43/CEE "HABITAT" articolo 6, paragrafi 3 e 4" pubblicate sulla GU della Repubblica Italiana n. 303 del 28/12/2019, sulle quali in data 28 novembre 2019 è stata sottoscritta l'intesa, ex art. 8, c. 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131, tra il Governo, le regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano;
- la D.G.R. n. 1515 del 27/09/2021 avente oggetto: *"Atto di indirizzo e coordinamento per l'espletamento della procedura di valutazione di incidenza, ai sensi dell'articolo 6 della Direttiva 92/43/CEE e dell'articolo 5 del D.P.R. n. 357/1997 così come modificato ed integrato dall'articolo 6 del D.P.R. n. 120/2003. Recepimento Linee Guida Nazionali in materia di Vinca. Modifiche ed integrazioni alla D.G.R. n. 304/2006, come modificata dalle successive."*

PREMESSO che:

- con nota acquisita al prot. AOO_089/10/02/2020 n. 1980, la Ditta Azienda Agrozootecnica Bosco Isola S.S. inoltrava istanza di valutazione di incidenza per l'intervento emarginato in oggetto;
- con nota prot. n. 1522 dell'11/03/2020, acquisita al prot. AOO_089/17/03/2020 n. 3799, il Parco nazionale del Gargano trasmetteva il proprio parere favorevole con prescrizioni;
- a seguito della disamina della documentazione ricevuta lo scrivente Servizio, con Determinazione dirigenziale n. 64 del 25/02/2021, concludeva la procedura di screening di incidenza ritenendo che l'intervento in oggetto potesse determinare incidenze significative ovvero potesse pregiudicare il mantenimento dell'integrità del predetto della ZSC "Duna e Lago di Lesina - Foce del Fortore" (IT9120007), richiedendo pertanto l'attivazione della Valutazione di Incidenza, livello II "valutazione appropriata";
- successivamente, la Società proponente, per il tramite del tecnico progettista inviava, a mezzo PEC, l'allegato "VINCA Bosco Isola.pdf", acquisito al prot. AOO_089/29/04/2021 n. 6350, non accompagnato né dall'istanza né dagli altri documenti tecnico - amministrativi previsti dalla vigente normativa di settore;
- con nota prot. AOO_089/17/08/2021 n. 11986, il Servizio scrivente comunicava che l'istanza acquisita al prot. n. 6350/2021 era irricevibile in quanto la documentazione pervenuta non era sufficiente ad attivare il procedimento istruttorio per la Valutazione d'Incidenza Livello II Valutazione appropriata comunicando, altresì che il procedimento poteva essere avviato solo a seguito della trasmissione della documentazione ivi elencata;
- la Società proponente, per il tramite del tecnico progettista, riscontrava la nota prot. n. 11984, trasmettendo la documentazione acquisita al prot. AOO_089/15/09/2021 n. 13192 consentendo, pertanto, l'avvio del procedimento Valutazione di Incidenza, livello II "valutazione appropriata" relativo all'intervento in oggetto trasmettendo i seguenti elaborati:
 - ✓ Cronoprogramma
 - ✓ Documentazione fotografica
 - ✓ planimetria di progetto
 - ✓ Quadro riepilogativo di spesa Bosco Isola 8.5
 - ✓ VINCA Bosco Isola
- a seguito dell'analisi delle integrazioni riscontrate dal proponente lo scrivente Servizio, con nota prot. AOO_089/08/10/2021 n. 14583, inviava la comunicazione dei motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza, ai sensi dell'art.10bis L.241/1990 e s.m.i.
- con PEC acquisita al prot. AOO_089/18/10/2021 n. 15009, il tecnico incaricato ha trasmesso le controdeduzioni riscontrando il preavviso di diniego di cui alla nota prot. n. 14583/2021

si procede quindi in questa sezione, valutati gli atti amministrativi e la documentazione tecnica fornita, ad illustrare le risultanze dell'istruttoria relativa alla fase 2 di "Valutazione appropriata".

Descrizione dell'intervento

Secondo quanto riportato negli elaborati "VINCA Bosco Isola" e "CONTRODEDUZIONI" gli interventi progettati sono i seguenti:

- 1) realizzazione di una rete sentieristica pedonale per la valorizzazione del bosco didattico attraverso la riapertura di percorsi forestali in disuso per una lunghezza pari a 4.000 m circa, spalcatura dei rami che rendono difficoltoso o impediscono la percorribilità;
- 2) rimozione della vegetazione infestante tipica delle aree percorse dal fuoco costituita dalle seguenti specie: *Rubus* spp., *Cistus* spp., *Rosmarinus officinalis*, ecc, al fine di favorire l'instaurarsi degli habitat 2270* "Dune con foreste di *Pinus pinea* e/o *Pinus pinaster*" e 2250* "Dune costiere con *Juniperus* spp.";
- 3) apposizione di segnaletica a terra e perimetrale, staccionata della lunghezza complessiva di 550 m e barriere in legno per impedire l'ingresso di veicoli a motore;
- 4) ripristino e recupero funzionale delle fantine e creazione dell'habitat "7210* *Paludi calcaree con Cladium mariscus e specie del Carician davallianae*" attraverso la rimozione senza l'ausilio di mezzi meccanici di circa 20 cm di materiale di profondità e rimozione dei rovi infestanti;
- 5) installazione di una postazione rimovibile per l'osservazione dell'avifauna delle dimensioni indicative di cm. 300 x 800 altezza fuori terra cm. 260;
- 6) installazione in un'area agricola di due manufatti in legno amovibili con funzione di punto ristoro e struttura per la didattica. Ciascun manufatto avrà dimensioni pari a delle dimensioni 10 x 10 con impianto smaltimento reflui e relative fosse Himoff

Descrizione del sito di intervento

L'area di intervento, estesa 74,64 ettari, è catastalmente individuata dalle particelle 36 del foglio 21, 2 del foglio 22 e 221 del foglio 23 del Comune di Lesina ricompresa nella ZSC "Duna e Lago di Lesina - Foce del Fortore" (IT9110015) e nella ZPS "Laghi di Lesina e Varano" (IT9110037) nonché nella zona 1 del Parco nazionale del Gargano.

La vegetazione reale presente nell'area di intervento è costituita, secondo quanto riportato nelle controdeduzioni da "una pineta su duna in fase di ricostituzione, in seguito ai danni da incendio subiti in passato, con una zona a copertura di macchia mediterranea, da una zona a ceduo invecchiato di leccio al cui interno sono presenti zone umide retrodunali, e da una pineta a pino d'Aleppo".

Secondo gli strati informativi di cui alla D.G.R. n. 2442/2018, si rileva che nell'area di intervento, sono presenti i seguenti è interessata per lo più dalla presenza degli habitat 2240 "Dune con prati dei *Brachypodietalia* e vegetazione annua", 2260 "Dune con vegetazione di sclerofille dei *Cisto-Lavanduletalia*" e 2270* "Dune con foreste di *Pinus pinea* e/o *Pinus pinaster*". L'area è altresì interessata, in misura molto minore, dagli habitat: 2230 "Dune con prati dei *Malcolmietalia*", 2250* "Dune costiere con *Juniperus* spp." e 9340 "Foreste di *Quercus ilex* e *Quercus rotundifolia*"¹. Si evidenzia che due habitat, dei sei citati, sono prioritari (*) quelli cioè "che rischiano di scomparire [...] e per la cui conservazione la Comunità ha una responsabilità particolare".

Sempre secondo quanto riportato negli strati informativi contenuti nella D.G.R. n. 2442/2018, la zona in cui ricade l'area di intervento è ricompresa in quella di potenziale habitat per le seguenti specie di anfibi: *Bufo balearicus*, *Bufo bufo*, *Pelophylax lessonae/esculentus complex*; di mammiferi: *Pipistrellus kuhlii*, *Pipistrellus pipistrellus*, *Tadarida teniotis*; le seguenti specie di rettili: *Elaphe quatuorlineata*, *Emys orbicularis*, *Hierophis viridiflavus*, *Lacerta viridis*, *Natrix tessellata*, *Podarcis siculus*, *Testudo hermanni*, *Zamenis longissimus*; di uccelli: *Alauda arvensis*, *Alcedo atthis*, *Anthus campestris*, *Burhinus oedicnemus*, *Calandrella brachydactyla*, *Caprimulgus europaeus*, *Charadrius alexandrinus*, *Charadrius dubius*, *Falco naumanni*, *Himantopus himantopus*, *Ixobrychus minutus*, *Lanius minor*, *Lanius senator*, *Lullula arborea*, *Melanocorypha calandra*, *Motacilla flava*, *Oenanthe hispanica*, *Passer italiae*, *Passer montanus*, *Remiz pendolinus*, *Saxicola torquatus*, *Sterna albifrons* e *Sylvia undata*.

Si richiamano inoltre i seguenti obiettivi di conservazione così come riportati nell'all. 1 del R.r. 12/2017 definiti per la ZSC in questione e pertinenti con l'intervento e la sua area:

- regolamentare la fruizione turistico-ricreativa della spiaggia per la conservazione degli habitat dunali, anche con riferimento alla gestione dei rifiuti;

¹ Per eventuali approfondimenti si rimanda al Manuale italiano di interpretazione degli habitat della Direttiva 92/43/CEE: <http://vnr.unipg.it/habitat/index.jsp>

- contenere i fenomeni di disturbo antropico e di predazione sulle colonie di *Ardeidae*, *Recurvirostridae* e *Sternidae*;
- favorire i processi di rigenerazione e di miglioramento e diversificazione strutturale degli habitat forestali (9340 e 9540) ed il mantenimento di una idonea percentuale di necromassa vegetale al suolo e in piedi e di piante deperienti

si richiamano altresì le Misure di conservazione, definite nel R.r. n. 28/2008 e relative ad interventi come quello in oggetto per le ZPS caratterizzate dalla presenza di zone umide:

- divieto di prosciugamento, anche solo temporaneo, delle zone umide, o delle variazioni improvvise e consistenti del livello dell'acqua, o della riduzione della superficie di isole o zone affioranti. Sono fatte salve le operazioni di prosciugamento delle sole vasche salanti delle saline in produzione;
- divieto di bonifica delle zone umide naturali e seminaturali;
- divieto di interventi di controllo ovvero gestione della vegetazione spontanea arborea, arbustiva e erbacea all'interno delle zone umide e delle garzaie, attraverso taglio, sfalcio, trinciatura, incendio, diserbo chimico, lavorazioni superficiali del terreno, durante il periodo riproduttivo dell'avifauna 1° marzo - 15 luglio, fatti salvi interventi straordinari di gestione previa autorizzazione dell'ente gestore;
- divieto di taglio della vegetazione interessata da garzaie nei periodi di nidificazione 1° marzo -15 luglio, fatti salvi interventi straordinari di gestione previa autorizzazione dell'ente gestore;
- divieto di utilizzazione dei diserbanti e del pirodiserbo per il controllo della vegetazione della rete idraulica (canali di irrigazione, fossati, scoline e canali collettori);

nonché quelle relative agli habitat interessati dall'intervento e, in particolare, agli habitat 2250* e 2260:

- divieto di realizzazione di nuova viabilità
- divieto di accesso di veicoli a motore
- divieto di eseguire opere che comportino l'eliminazione dello strato erbaceo o il ricoprimento del suolo e che perciò compromettano la persistenza dell'habitat o la sua naturale evoluzione

e all'habitat 2270*:

- divieto di realizzazione di nuova viabilità forestale negli habitat
- effettuare, laddove le caratteristiche stazionali lo consentano, interventi di diradamento con moderata percentuale di area basimetrica asportabile per favorire la rinnovazione graduale e progressiva del popolamento esistente. i diradamenti sono da effettuarsi per gruppi di piante
- preservare i processi di rinaturalizzazione o di affermazione della vegetazione spontanea in aree con particolari caratteristiche stazionali (aree umide, affioramenti, aree vallive intradunali);
- preservare la fitocenosi erbacea per favorire la biodiversità vegetale ed animale e mitigare la diffusione delle specie nitrofile e competitive che tendono a sostituire la vegetazione potenziale dell'area;
- individuare aree forestali di elevato valore naturalistico da destinare alla libera evoluzione

e, infine, quelle trasversali contemplate nel R.r. n. 6/2016, relative alla gestione forestale:

- i residui di lavorazione non possono essere bruciati nei boschi e devono essere cippati in loco (...);

Dalla ricognizione condotta in ambito G.I.S. dei beni paesaggistici (BP) e degli ulteriori contesti paesaggistici (UCP) individuati dal Piano Paesaggistico Territoriale della Regione Puglia (PPTR), approvato con D.G.R. n. 176 del 16 febbraio 2015 e pubblicata sul BURP n. 40

6.1.1. – Componenti geomorfologiche

- UCP - Cordoni dunari

6.1.2 – Componenti idrogeologiche

- BP - Territori costieri (300 m);
- UCP - Vincolo idrogeologico;
- BP -Territori contermini ai laghi (300 m)
- UCP - Reticolo idrografico di connessione della R.E.R. (100m)

6.2.1 - Componenti botanico-vegetazionali

- BP – Boschi;
- UCP - Aree di rispetto dei boschi (100m) (in parte)

6.2.2 - Componenti delle aree protette e dei siti naturalistici

- BP – Parchi e riserve (Parco nazionale del Gargano);
- UCP - Siti di rilevanza naturalistica (ZSC “Duna e Lago di Lesina - Foce del Fortore”)

6.3.1 - Componenti culturali e insediative

- BP – Vincolo paesaggistico

Ambito di paesaggio: Gargano

Figura territoriale: I laghi di Lesina e Varano

con riferimento allo Studio di incidenza si rileva che:

- lo Studio di incidenza ha fornito informazioni parziali su vari aspetti dell'intervento. Tali informazioni sono state poi integrate nelle controdeduzioni al preavviso di motivi ostativi. Nello specifico: localizzazione dei manufatti in legno e relativi impianti di smaltimento dei reflui e fosse himoff, specie vegetali da eliminare perché ritenute infestanti, documentazione fotografica dei sentieri occlusi, esclusione dei veicoli a motore nella percorrenza dei sentieri. Permane, tuttavia la carenza di informazioni relativa alle fantine: nello specifico una documentazione fotografica recente con indicazione dei punti di presa ed un'analisi floristica dell'esistente. Per ciò che concerne l'eliminazione della vegetazione, cosiddetta “infestante”, si evidenzia che nella documentazione trasmessa non vi è alcuna evidenza della sua presenza né si comprende la necessità di intraprendere tale eliminazione in un contesto di particolare complessità ambientale come quello in esame. Nella documentazione progettuale manca qualsiasi riferimento ad elaborati scritto-grafici riportanti l'individuazione delle aree funzionali al cantiere, delle opere provvisorie, dei tracciati della viabilità temporanea, della presenza di aree di movimentazione e di stoccaggio dei materiali e dei mezzi, ancorché temporanei, dei materiali di cantiere e di risulta. In particolare, non viene chiarita la tipologia dei mezzi meccanici da utilizzare in fase di cantiere e l'entità delle opere provvisorie. Per queste ultime sarebbe necessario definire il grado di interessamento in relazione agli Habitat, agli habitat di specie e alle specie di flora e fauna di interesse comunitario. Infine risulta assente una descrizione dei ripristini ambientali e di tutte le precauzioni adottate al fine di evitare possibili impatti sull'ambiente, come ad esempio le iniziative volte alla riduzione del verificarsi di incidenti ambientali rilevanti, incendi o più semplicemente le misure di gestione del cantiere volte a ridurre al minimo le interferenze con il territorio o le specie di fauna, anche in considerazione della rilevanza dell'area di cantiere quale sito di nidificazione per l'avifauna presente nella Laguna di Lesina;
- l'analisi delle formazioni forestali e delle componenti relative agli habitat e specie presenti è coerente con le informazioni a disposizione di questo Servizio precedentemente richiamate;
- nell'intorno dell'area di intervento, da quanto consta al Servizio scrivente, sono stati presentati altri tre progetti del tutto analoghi a quello qui valutato che possano dare luogo a impatti cumulativi. La mancata valutazione dei potenziali impatti cumulativi nonché di una valutazione ambientale puntuale e specifica, che tenga in debito conto le misure di conservazione sopra richiamate e gli obiettivi di conservazione della ZSC IT9110015 “Duna e Lago di Lesina – Foce del Fortore” non consente di escludere la probabilità che si verifichino impatti significativi, diretti e/o indiretti su habitat e/o su habitat di specie di interesse comunitario;
- l'analisi condotta nello studio di incidenza sottolinea quanto segue:
 - ✓ con riferimento all'incidenza sul suolo essa viene valutata nulla in quanto Non verranno effettuati scavi e non verrà utilizzato alcun liquido che possa compromettere la falda sottostante;
 - ✓ con riferimento all'incidenza sulla componente floristica è atteso “la ripulitura del sottobosco verrà indirizzata solo sulla vegetazione infestante tipica di post incendio (es. rovi, cisto, rosmarino) che impedisce l'instaurarsi degli habitat prioritari 2270* Dune con foreste di Pinus pinea e/o Pinus pinaster e 2250*: Dune costiere con Juniperus spp. Stesso discorso varrà per il ripristino di sentieri e per le fantine

che risultano tutte in stato di forte interrimento. Per tale motivo non provocherà impatti diretti sulla vegetazione e in coerenza con il principio di precauzione, si può l'impatto sulla flora negativo e basso.”;

- ✓ *con riferimento alla componente faunistica “Il rumore prodotto dallo svolgimento dell’attività di cantiere per la realizzazione delle opere provocherà un aumento del rumore di fondo. Quale possibile impatto si segnala, nell’immediato intorno dell’area di cantiere, la fuga della fauna selvatica che attualmente frequenta l’area a causa delle emissioni sonore (rumore) dei mezzi di cantiere. Va presa in considerazione la possibilità di provocare eliminazione diretta di animali a bassa vagilità soprattutto durante le operazioni di pulitura del sottobosco e dei sentieri”. Inoltre, “Causa la tipologia delle attività in fase di esercizio saranno quelle di visita da parte di scolaresche guidate nel bosco didattico, si ritiene possa avere un impatto su habitat e specie in fase di esercizio positivo e basso”;*
- ✓ *relativamente agli aspetti paesaggistici “per le caratteristiche degli interventi previsti si ritiene che l’impatto sulla componente paesaggio in fase di esercizio sia positivo e basso”;*
- ✓ *relativamente agli impatti sull’atmosfera durante la fase di cantiere “l’area di intervento è raggiungibile solo con piccoli mezzi si ritiene che l’impatto di inquinamento atmosferico sia da considerare negativo e basso”. Mentre per la fase di esercizio “considerando la tipologia delle attività che saranno quasi esclusivamente indirizzate a scolaresche, in fase di esercizio l’impatto sulla componente atmosferica è nulla”;*
- ✓ *relativamente all’incidenza sull’acqua si ritiene che “le unità idrogeologiche principali, non saranno sicuramente interessate da alcun effetto inquinante riveniente dalla realizzazione delle opere in progetto; durante le fasi di cantierizzazione non possono verificarsi episodi accidentali di sversamento di sostanze nocive (oli, idrocarburi, ecc.) in quanto non utilizzati motori endotermici; si può ritenere, in coerenza con il principio di precauzione, l’impatto di inquinamento delle acque superficiali e sotterranee, è potenzialmente negativo e nullo”*
- *sono previste le seguenti misure di mitigazione:*
 - ✓ *non sarà utilizzato in alcun approvvigionamento idrico o uso scorretto dell’acqua;*
 - ✓ *abbattimento delle polveri periodica bagnatura delle piste di cantiere;*
 - ✓ *non verranno effettuati scavi (tranne quelli interessanti l’interrimento delle fantine) e non verrà utilizzato alcun liquido che possa compromettere la falda sottostante;*
 - ✓ *si utilizzeranno motoseghe e altri mezzi meccanici elettrici con batterie tampone;*
 - ✓ *misure che riducano al minimo delle emissioni di rumori e vibrazioni attraverso l’utilizzo di attrezzature tecnologicamente all’avanguardia nel settore e dotate di apposite schermature;*
 - ✓ *accorgimenti logistico operativi consistenti nel posizionare le infrastrutture cantieristiche in aree a minore visibilità;*
 - ✓ *implementazione di regolamenti gestionali quali accorgimenti e dispositivi antinquinamento per tutti i mezzi di cantiere (marmitte, sistemi insonorizzanti, ecc.) e regolamenti di sicurezza per evitare rischi di incidenti;*
 - ✓ *non saranno introdotte nell’ambiente a vegetazione spontanea specie faunistiche e floristiche;*
 - ✓ *le installazioni dei manufatti in legno saranno il più possibile mitigate con pitture ecologiche tali da mimetizzarle senza creare disturbo paesaggistico;*
 - ✓ *utilizzo di macchine e attrezzature da cantiere rispondenti alla Direttiva 2000/14/CE e sottoposte a costante manutenzione;*
 - ✓ *sviluppo di un programma dei lavori che eviti situazioni di utilizzo contemporaneo di più macchinari ad alta emissione di rumore in aree limitrofe;*
 - ✓ *conferimento del materiale di scavo delle fantine, riutilizzabile in loco, secondo le vigenti disposizioni normative;*
 - ✓ *raccolta e cippatura dei rifiuti prodotti dalle attività di cantiere (legname);*
 - ✓ *evitare il taglio di essenze di pregio e lo svolgimento dei lavori nei periodi di maggiore sensibilità faunistica, soprattutto per quanto riguarda batracofauna ed avifauna acquatica (febbraio-luglio);*

rilevato altresì che:

- con nota prot. 1522 dell’11/03/2021, l’Ente Parco Nazionale del Gargano ha trasmesso il proprio parere di

competenza esprimendo parere favorevole con prescrizioni, allegato al presente provvedimento per farne parte integrante (All. 1);

considerato che:

- l'intervento proposto non è direttamente connesso o necessario alla gestione della ZSC IT9110015 "Duna e Lago di Lesina – Foce del Fortore";
- nell'elaborato "VINCA Bosco Isola" si dichiara che *"I 1.520 metri di apertura di stradello, della larghezza di 1 m, che doveva sovrapporsi su una mulattiera esistente non verrà realizzato in aderenza con le misure di conservazione degli habitat presenti"*

ritenuto che:

- le conclusioni dello Studio di incidenza non possano essere condivise relativamente alla tutela dell'integrità del Sito Natura 2000, in quanto, le specie ritenute *"infestanti"* sono parte integrante delle successioni vegetali degli habitat insistenti nell'area d'intervento e nel suo intorno;
- il ripristino delle fantine ormai interrate e creazione dell'habitat 7210*, non presente nell'area secondo quanto riportato dalla D.G.R. n. 2442/2018, si tratta di un'operazione complessa e delicata che non può realizzarsi con la semplice rimozione del fondale e sfalcio dei rovi in quanto trattasi di un habitat complesso e delicato, non di meno nello studio non è chiara la condizione attuale di tali formazioni geomorfologiche;
- non possono essere trascurati i potenziali impatti cumulativi dovuti alla presenza di altri tre progetti simili che insistono sullo stesso territorio;
- gli interventi prospettati nella documentazione progettuale sono stati proposti senza tenere in debito conto l'alto valore conservazionistico del contesto d'intervento, in relazione al quale, le opere a farsi appaiono non del tutto adeguate, tanto da poter determinare incidenze significative anche in considerazione della mancata valutazione dei possibili impatti cumulativi già evidenziati nell'ambito del procedimento di screening di VINCA citato nelle premesse

Esaminati gli atti del Servizio ed alla luce delle motivazioni sopra esposte, che si intendono qui integralmente richiamate, sulla base degli elementi contenuti nella documentazione presentata e a conclusione della procedura di Valutazione di incidenza appropriata, si ritiene che il progetto in esame, non direttamente connesso con la gestione e conservazione delle ZPS "Laghi di Lesina e Varano" e ZSC "Duna e Lago di Lesina - Foce del Fortore" non possa determinare incidenza significativa ovvero non possa pregiudicare il mantenimento dell'integrità dei predetti Siti con riferimento agli specifici obiettivi di conservazione sopra richiamati esprimendo parere favorevole a condizione che siano rispettate le seguenti prescrizioni:

1. non siano realizzati i lavori di ripulitura e ripristino funzionale delle fantine;
2. non siano installati i capanni di osservazione della fauna selvatica;
3. non siano eseguiti i lavori di eliminazione della vegetazione ritenuta *"infestante"* e costituente l'habitat 2260 nonché costituente del sottobosco delle formazioni forestali presenti;
4. non sia eseguito alcun diradamento della vegetazione ad eccezione del taglio finalizzato alla pulizia del sentiero didattico al fine di renderlo percorribile a piedi e ciò dovrà avvenire per una larghezza massima di 1,5 m;
5. siano rispettate integralmente le misure di mitigazione sopra richiamate e contenute nello Studio di incidenza non collegate alle categorie di lavori di cui ai punti precedenti;

**Verifica ai sensi del Regolamento UE n. 679/2016 e
del D. Lgs n. 196/2003 come modificato dal D. Lgs. n. 101/2018
Garanzie alla riservatezza**

La pubblicazione dell'atto, salve le garanzie previste dalla legge 241/90 in tema di accesso ai documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela della riservatezza dei cittadini secondo quanto disposto dal Regolamento UE n. 679/2016 in materia di protezione dei dati personali, dal D. Lgs. n. 196/2003 come modificato dal D. lgs. n. 101/2018, nonché dal vigente regolamento regionale n.5/2006 per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari.

ADEMPIMENTI CONTABILI AI SENSI DEL D.LGS N.118/11 e ss.mm.ii.

Il presente provvedimento non comporta alcun mutamento qualitativo o quantitativo di entrata e di spesa né a carico del Bilancio regionale né a carico di enti i cui creditori potrebbero rivalersi sulla Regione ed è escluso ogni ulteriore onere aggiuntivo rispetto a quelli già autorizzati e valere sullo stanziamento previsto dal Bilancio regionale.

Per quanto esposto in premessa, che qui si intende integralmente riportato, la Dirigente *a.i.* del Servizio VIA e VINCA

DETERMINA

- **di esprimere parere favorevole con prescrizioni** per il progetto presentato nell'ambito del PSR Puglia 2014 - 2020. Misura 8 "*Investimenti tesi ad accrescere la resilienza ed il pregio ambientale degli ecosistemi forestali*". Sottomisura 8.5 Azioni 2 e 3 nel Comune di Lesina (FG) per le valutazioni e le verifiche espresse in narrativa;
- che il presente provvedimento:
 - è riferito a quanto previsto dalla L.r. 11/2001 e ss.mm.ii. relativamente alla sola Valutazione di incidenza secondo le disposizioni della D.G.R. 304/2006 così come modificata ed integrata dalla DGR 1362 del 24 luglio 2018 e smi;
 - non sostituisce altri pareri e/o autorizzazioni eventualmente previsti ai sensi delle normative vigenti;
 - ha carattere preventivo e si riferisce esclusivamente alle opere a farsi;
 - fa salve tutte le ulteriori prescrizioni, integrazioni o modificazioni relative al progetto in oggetto introdotte dagli Uffici competenti, anche successivamente all'adozione del presente provvedimento, purché con lo stesso compatibili;
 - è altresì subordinato alla verifica della legittimità delle procedure amministrative messe in atto;
- di trasmettere il presente provvedimento alla Az. Agr. Bosco Isola **che ha l'obbligo di comunicare la data di inizio dei lavori alle autorità di vigilanza e sorveglianza competenti**, al responsabile della Sottomisura 8.5 dell'Autorità di gestione del PSR Puglia, ed, ai fini dell'esperimento delle attività di alta vigilanza e sorveglianza alla Sezione Vigilanza Ambientale, al Servizio Parchi e Tutela della Biodiversità, all'Autorità di gestione del PSR, al Parco nazionale del Gargano e all'Arma dei Carabinieri (Gruppo Carabinieri Forestali di Foggia e Reparto PN Gargano di Monte Sant'Angelo) e al Comune di Lesina;
- di far pubblicare il presente provvedimento sul BURP e sul Portale Ambientale dell'Assessorato alla Qualità dell'Ambiente;
- di trasmettere copia conforme del presente provvedimento al Servizio Segreteria della Giunta Regionale.

Il presente provvedimento, redatto in forma integrale nel rispetto della tutela della riservatezza dei cittadini, secondo quanto disposto dal D.lgs. 196/03 in materia di protezione dei dati personali e smi, emesso in forma di documento informatico ex D.Lgs. 82/2005 e smi, firmato digitalmente ai sensi del testo unico D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e norme collegate, è composta da n. 12 (*dodici*) pagine compresa la presente, e dall'allegato n. 1 composto rispettivamente da n. 5 pagine per complessive n. 17 (*diciassette*) pagine, ed è **immediatamente esecutivo**.

Il presente provvedimento,

- a) è pubblicato all'Albo Telematico del sito www.regione.puglia.it per un periodo pari ad almeno dieci giorni, ai sensi dell'art. 7 ed 8 del L.R. n.15/2008 e per gli effetti di cui al comma 3 art. 20 DPGR n. 443/2015;
- b) è trasmesso al Segretariato della Giunta Regionale, ai sensi dell'art. 6 comma quinto della L.R. n.7/97 e del Decreto del Presidente della G.R. n. 443/2015;
- c) sarà pubblicato sul sito ufficiale della Regione Puglia, www.regione.puglia.it, Sezione Trasparenza, Provvedimenti dirigenti;
- d) sarà pubblicato sul BURP.

Ai sensi dell'art. 3 comma 4 della L. n. 241/90 e smi, avverso il presente provvedimento potrà essere presentato ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 giorni (sessanta) dalla data di notifica dello stesso, ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 (centoventi) giorni.

La Dirigente *ad interim* del Servizio VIA e VINCA

(Dott.ssa Antonietta RICCIO)



Spett.le REGIONE PUGLIA
Sezione Autorizzazioni Ambientali
Servizio Via e Vinca
Via Giovanni Gentile, 52 70126 Bari (BA)

Antonio Simone
a.simone@epap.conafpec.it

ENTE PARCO NAZIONALE DEL GARGANO
Protocollo Partenza N. 1522/2020 del 11-03-2020
Doc. Principale - Copia Documento

Oggetto: Progetto ai sensi del PSR 2014/2020 - Misura 8 “Investimenti nello sviluppo delle aree forestali e nel miglioramento della redditività delle foreste” Sottomisura 8.5 “Investimenti tesi ad accrescere la resilienza ed il pregio ambientale degli ecosistemi forestali”, Azione 2 Interventi selvicolturali di miglioramento della biodiversità e per la protezione e ricostituzione di habitat forestali di pregio, Azione 3 Investimenti per la valorizzazione dei boschi dal punto di vista didattico, ricreativo e turistico in agro del Comune di Lesina, censita catastalmente al foglio 21, particella, n. 36, foglio n. 22 particella n. 2 e foglio 23 particella 221.

Unitamente alla presente si trasmette copia del parere richiesto

L'occasione è gradita per porgere cordiali saluti.



Il Direttore f.f.
Dott.ssa Carmela Strizzi

ENTE PARCO NAZIONALE DEL GARGANO Via Sant'Antonio Abate, 121 Tel. 0884/568911 C.F. 94031700712
Monte Sant'Angelo (FG) Fax. 0884/561348 P.IVA 03062280718
www.parcogargano.gov.it info@parcogargano.it PEC: direttore@parcogargano.legalmail.it



Oggetto: Progetto ai sensi del PSR 2014/2020 - Misura 8 “Investimenti nello sviluppo delle aree forestali e nel miglioramento della redditività delle foreste” Sottomisura 8.5 “Investimenti tesi ad accrescere la resilienza ed il pregio ambientale degli ecosistemi forestali”; Azione 2 Interventi selvicolturali di miglioramento della biodiversità e per la protezione e ricostituzione di habitat forestali di pregio, Azione 3 Investimenti per la valorizzazione dei boschi dal punto di vista didattico, ricreativo e turistico in agro del Comune di Lesina, censita catastalmente al foglio 21, particella, n. 36, foglio n. 22 particella n. 2 e foglio 23 particella 221 .

IL DIRETTORE

Vista la richiesta trasmessa a questo Ente dal Dott. Antonio Simone, quale tecnico incaricato dalla ditta Azienda Bosco Isola, amministratore Jenny Incorvaia, acquisita al ns prot. al n. 1401/2020, intesa ad ottenere il parere di cui all'art. 6, comma 4, L.R. n.11/2001 e.s.m. ai fini della procedura di Valutazione di Incidenza per la realizzazione del progetto in oggetto riportato;

Vista la Legge 394/91 “Legge Quadro sulle Aree Naturali Protette”;

Visto il D.P.R. 05/06/1995 di Istituzione del Parco Nazionale del Gargano e relative norme di salvaguardia;

Vista la legge Regionale 30 novembre 2000 n. 18 “Conferimento di funzioni e compiti amministrativi in materia di boschi e foreste, protezione civile e lotta agli incendi”;

Visto il D.P.R. 18/05/2001 di Nuova perimetrazione del Parco Nazionale del Gargano;

Vista la Deliberazione di Giunta Regionale n. 3310 del 23.07.1996 avente ad oggetto l'elenco dei Siti di Importanza Comunitaria (SIC) presenti nella Regione Puglia;

Visto il D.P.R. n. 357 del 08/09/1997 “Recante attuazione della direttiva 92/43/CEE ..” così come modificato ed integrato dal D.P.R. 120/2003 “Regolamento recante modifiche ed integrazioni al D.P.R. 8 settembre 1997, n. 357, concernente attuazione della direttiva 92/43/CEE...”

Vista la L.R. 12-4-2001 n. 11 “Norme sulla valutazione dell'impatto ambientale” così come modificata ed integrata dalla L.R. 14-6-2007 n. 17 “Disposizioni in campo ambientale, anche in relazione al decentramento delle funzioni amministrative in materia ambientale”;

Visto il D.P.R. 12/03/2003 n. 120 “Recante modifiche ed integrazioni al D.P.R. 08/09/2005, n. 357”;

Vista la Deliberazione di Giunta Regionale n. 1022 del 21.07.2005 avente ad oggetto la classificazione di ulteriori zone di protezione speciale per la Regione Puglia;

Visto il Decreto Ministero Ambiente del 17/10/2007: Criteri minimi uniformi per la definizione di misure di conservazione relative a Zone speciali di conservazione (ZSC) e a Zone di protezione speciale (ZPS) e successive modifiche ed integrazioni.

Viste le Prescrizioni di Massima e di Polizia forestale per i terreni sottoposti a vincoli nella Provincia di Foggia, approvate con Deliberazione n. 188 del 14 maggio 1968 della Giunta della Camera di Commercio e rese esecutive con Decreto del Ministro per l'Agricoltura e per le Foreste del 24 gennaio 1969;

Visto il R.D. 30 dicembre 1923 n. 3267 “Riordinamento e riforma della legislazione in materia di boschi e di terreni montani”;

Visto il R.D. 16 maggio 1926 n. 1126 “Regolamento per l'applicazione del R.D. 30 dicembre 1923 n. 3267”;

Vista la legge 8 agosto 1985, n. 431 “Disposizioni urgenti per la tutela di zone di particolare interesse ambientale”;

Vista la legge Regionale 15 aprile 1992, n. 9 “Interventi selvicolturali ammissibili ai sensi della Legge 8 agosto n. 1985, n. 431 e delle norme regionali attuative in materia di tutela delle zone di particolare interesse ambientale”;

Visto il Regolamento Regionale 30 giugno 2009 n. 10 “Tagli boschivi” pubblicato sul bollettino ufficiale della Regione Puglia n. 101 del 6-7-2009;

Visto il Regolamento Regionale 22 dicembre 2008, n. 28 Modifiche e integrazioni al Regolamento Regionale 18 luglio 2008, n. 15, in recepimento dei “Criteri minimi uniformi per la definizione di misure di

ENTE PARCO NAZIONALE DEL GARGANO
Protocollo Partenza N. 1522/2020 del 11-03-2020
Doc. Principale - Copia Documento

conservazione relative a Zone Speciali di Conservazione (ZCS) e Zone di Protezione Speciale (ZPS)” introdotti con D.M. 17 ottobre 2007.

Visto il Regolamento della Regione Puglia n. 6 del 10/05/2016 “Misure di Conservazione ai sensi delle Direttive comunitarie 2009/147 e del DPR 357/97 per i siti di Importanza Comunitaria”

Vista l’istruttoria espletata dalla Dott.ssa Carmela Strizzi, direttore del Parco, in qualità di RUP, da cui si evince che:

l’area interessata ricade nell’area nella ZPS Laghi di Lesina e di Varano (IT91110037) e SIC Duna e lago di Lesina –Foce del Fortore (IT91110015).

La vegetazione che caratterizza il “Bosco Isola”, sul quale è ubicata l’area di intervento è definita da un mosaico di tipologie vegetazionali sia arboree ed arbustive e sia erbacee, in un alternarsi di ambienti direttamente determinati dalle variazioni lungo questo sistema dunale di diversi fattori ecologici.

La distanza dal mare, la presenza di una falda d’acqua dolce più o meno profonda, la presenza o meno di sali nella soluzione circolante nel suolo per l’influsso su di essa dell’acqua salmastra della laguna, la variazione di quota topografica, che seppur limitata è tale da modificare l’approvvigionamento idrico delle piante dall’acqua di falda, rappresentano i principali fattori ecologici responsabili della molteplicità di tipi vegetazionali che si rinvengono. La vegetazione, sinteticamente, è costituita da: bosco e macchia-foresta a *Quercus ilex* L. e macchia mediterranea a sclerofille sempreverdi (*Quercion ilicis* Br.-Bl. (1931) 1936); macchia litoranea a *Juniperus oxycedrus* L. ssp. *macrocarpa* (S. et S.) Ball e *Juniperus turbinata* Guss. (*Juniperion lyciae* Rivas -Martinez 1975); gariga nanofanerofitica a *Rosmarinus officinalis* L., *Erica* sp. E *Cistus* sp. (*Cisto-Ericion* Horvatic 1958) frammista alla gariga camefitica a *Fumana thymifolia* (L.) Spach ed *Helianthemum jonium* Lacaita (*Cisto-Ericion* Horvatic 1958); pinete di origine artificiale a *Pinus halepensis* Miller o a *Pinus pinea* L.; prati aridi terofitici (*Tuberarietea guttatae* (Br.-Bl. 1952) Riv.-Mart. 1978); vegetazione delle dune embrionali e mobili (*Cakiletea maritimae* Tx. et Prsg. 1950 e *Ammophiletea* Br.-Bl. Et R.Tx 1943); vegetazione alofila terofitica (*Thero-Salicornietea* Pign. 1953 em. R.Tx. 1958) ed a suffrutici succulenti con dominanza di salicornie perenni (*Arthrocnemetea* Br.-Bl. et Tx. 1943 corr. Bolos 1957); comunità igrofile rappresentate da canneti a *Phragmites australis* (Cav.) Trin., cladieti a *Cladium mariscus* (L.) Pohl, tifeti a *Typha angustifolia* L., giuncheti a *Juncus acutus* L. e *schoeno-erianeteti* a *Schoenus nigricans* L. ed *Erianthus ravennae* (L.) Beauv. (*Phragmitetea* R.Tx et Prsg. 1942 e *Molinio-Juncetea* Br.-Bl. (1931) 1947); vegetazione dei coltivi e degli incolti (Forte, 2001). In quest’area è presente anche la specie rarissima per l’Italia tanto che nel “Libro Rosso delle Piante d’Italia” *Cistus clusii* Dunal.

La stazione pugliese del bacino del Lago di Lesina è sicuramente la più orientale dell’area di distribuzione di questa specie e con molta probabilità l’unica dell’Italia peninsulare.

L’area interessata dal presente oggetto rientra nell’elenco regionale del Boschi didattici il progetto in essere prevede:

Azione 2 - Interventi selvicolturali di miglioramento della biodiversità e per la protezione e ricostituzione di Habitat forestali di pregio

Fantine

L’intervento dell’azione 2 riguarda il ripristino delle fantine tramite la ripulitura della vegetazione circostante infestante (vi è una alta presenza di rovi) e il ripristino della fantina previa la rimozione del terreno e del fango presente. La rimozione del fango avverrà senza l’ausilio di mezzi meccanici. Le Fantine di Bosco Isola sono situate al centro del Tombolo-Cordone Dunoso, conosciuto dai locali come Bosco Isola che separa la laguna di Lesina dal mare Adriatico a circa 3 m s. l. m., sul lato laguna.

Le Fantine costituiscono un complesso acquitrinoso dulciaquicolo dalla forma per lo più allungata e dalle dimensioni molto variabili. Dal punto di vista idrobiologico sono degli stagni temporanei retrodunali, dove durante la stagione estiva l’acqua si riduce notevolmente fino a prosciugare, per cui sono caratterizzati dalla presenza di una fauna e flora adattata a superare questa condizione. L’alimentazione di queste pozze d’acqua dolce è legata essenzialmente alle precipitazioni atmosferiche ed in misura minore alla falda freatica.

Naturalmente in un contest così variegato le “fantine” assume una grande importanza e il loro recupero “funzionale” è di fondamentale importanza per questo tipo di Habitat. Come già accennato in precedenza le fantine sono pozze di acqua dolce (stagni retrodunali, dalle dimensioni e forme assai variabili, situate sul



tombolo che separa la laguna di Lesina dal Mare Adriatico. L'alimentazione di queste pozze di acqua dolce soggette ad essiccamento nella stagione calda, è legata essenzialmente alla precipitazioni atmosferiche ed in misura minore a falde freatiche. Come aspetto floristico nelle fantine troviamo specie come la *Carex sp.pl.*, *Schoenoplectus lacustris*, *Claudium mariscum*, *Phragmites australis*, *Juncus sp.*, *Typha angustifolia*. Come specie arboree riscontriamo parecchi esemplari di leccio. Naturalmente questi specchi naturali di acqua dolce dalla salinità variabile, che sono acquitrini paludosi nelle depressioni interdunali, sono caratterizzati anche da una biodiversità faunistica. Infatti in essi si possono rinvenire esemplari di crostacei, efemeroteri, urodeli, anfibi, rettili. Quindi sono riscontrabili esemplari di *Hydra viridis*, piccolo polipo di acqua dolce, la testuggine palustris (*Emys orbicularis*), la raganella (*Hyla intermedia*), il rospo smeraldino (*Pseudepidealea viris*) ed il Tritone italic (*Lissotriton italicus*).

In ragione di quanto evidenziato nella descrizione della flora e della fauna di queste aree delicate si procederà alla loro ripulitura dalle infestanti e alla rimozione del fango con mezzi esclusivamente a mano dietro la supervisione della DD.LL che avrà l'ausilio di un esperto naturalista.

Sentiero

Manutenzione straordinaria di un percorso didattico pedonale realizzato su tracciati esistenti, delimitato da una staccionata, lungo il percorso saranno ubicati cartelli che illustreranno le diverse specie vegetali presenti e le motivazioni del loro inserimento nell'ambito della compagine boschiva., quindi, si potranno meglio conoscere le varie associazioni vegetali, gli elementi della fauna locali, le attività legate al bosco. L'accessibilità alle aree. L'intervento sui sentieri si integra con altri progetti di manutenzione e gestione della viabilità agro-silvo-pastorale e turistica. Inoltre, verranno realizzati punti di sosta nei luoghi panoramici o di maggior interesse naturalistico e aree di sosta didattiche, atte a illustrare l'ambiente circostante. Verranno realizzate luoghi di avvistamento, in quanto, la zona in esame costituisce un sistema di grande importanza per la conservazione delle specie faunistiche delle zone del bacino del Mediterraneo.

Realizzazione di un nuovo percorso pedonale dalla lunghezza di 4000 ml e larghezza compresa fra m 1 e m 1,5, compreso anche la riprofilatura del piano calpestabile. Il piano calpestabile è costituito da un fondo compost di terreno e sabbia abbastanza compattato. Il sentiero esistente ha una larghezza che oscilla dai due metri ai tre metri.

Realizzazione di postazione in legno

La stessa sarà poggiata al suolo senza l'ausilio di collanti cementizi, per l'osservazione dell'avifauna presente in modo massiccio nella zona in questione. Inoltre essendo il luogo caratterizzato come bosco didattico e iscritto nell'albo regionale dei boschi didattici al numero 75, a completamento delle infrastrutture verranno realizzati un punto di ristoro attrezzato e una struttura per la didattica ambientale. Tali manufatti saranno in legno e saranno completamente amovibili.

Preso atto che:

- gli interventi previsti nelle fantine hanno l'obiettivo di ricostituire habitat umidi retrodunali tipici della zona (fantine) caratterizzati dall'habitat 7210*: Paludi calcaree con *Cladium mariscus* e specie del Caricion davallianae.

Tutto ciò premesso e richiamato, ritenuto, che non vi siano motivi ostativi al rilascio del relativo parere, con il presente provvedimento il Direttore, per quanto di propria competenza

ESPRIME

parere favorevole, alla realizzazione del progetto in oggetto riportato, alle seguenti condizioni e prescrizioni:

1. *il progetto deve essere realizzato nel più rigoroso rispetto per l'ambiente;*
2. *assicurare l'assoluto rispetto dei siti di rifugio e nidificazione della fauna presente;*
3. *l'esecuzione dei lavori sarà effettuata nel rispetto delle vigenti norme regionali ed in particolare in osservanza del Regolamento Regionale 30.06.2009 n. 10 "tagli boschivi" e ss.mm.ii.*



4. *rilascio dell'edera sui tronchi ove presente in quanto rappresenta zona di rifugio e nidificazione di molte specie anche di interesse comunitario;*
5. *l'asportazione del materiale avvenga su piste esistenti o su stradelli utilizzati a scopo esclusivo dell'esbosco. Dopo il termine dei lavori, sia ripristinato lo stato dei luoghi con particolare riguardo alla presenza di muretti a secco, spesso presenti nei terreni boschivi ad elevata pendenza, ed alle piste di esbosco. Per queste ultime, lo stato dei luoghi sia ripristinato con l'apporto di materiale vegetale (ramaglie e/o piccoli tronchi) nelle carreggiate venutesi a creare per effetto del passaggio di mezzi meccanici;*
6. *Il ripristino delle fantine deve essere realizzato esclusivamente con attrezzature manuali.*

Il parere espresso da questo Ente vale ai soli fini della Valutazione di Incidenza Ambientale.

Questo Ente si riserva di rilasciare la prevista autorizzazione dell'intervento su formale istanza dell'interessato corredata dal progetto adeguato alle prescrizioni, oltrechè, dalla documentazione di rito ai sensi e per gli effetti dell'art. 8 del D.P.R. 5/6/95.

L'occasione è gradita per porgere distinti saluti

ENTE PARCO NAZIONALE DEL GARGANO
Protocollo Partenza N. 1522/2020 del 11-03-2020
Doc. Principale - Copia Documento



Il Direttore f.f.
Dott.ssa Carmela Strizzi

